



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 12.9.2023
COM(2023) 533 final

2023/0323 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 313 final} - {SWD(2023) 312 final} - {SWD(2023) 313 final} -
{SWD(2023) 314 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Ogni anno sono emessi nell'UE circa 18 miliardi di fatture, più di 500 al secondo¹. È necessario garantire l'affidabilità dei flussi di pagamento per rendere l'economia dell'UE e in particolare le piccole e medie imprese (PMI) più competitive.

La fornitura di beni e servizi avviene spesso sulla base di pagamenti differiti: il fornitore (creditore) concede al cliente (debitore) un termine per il pagamento della fattura (credito commerciale) dopo la fornitura del bene o la prestazione del servizio concordato nel contratto. I pagamenti tardivi sono pagamenti non effettuati entro il termine pattuito o il termine stabilito dalla legge e interessano le imprese in tutti i settori² e in tutti gli Stati membri³, colpendo gravemente, in misura sproporzionata, le PMI⁴.

La causa profonda dei ritardi di pagamento risiede nelle asimmetrie nel potere contrattuale tra un cliente di grandi dimensioni (debitore) e un fornitore più piccolo (creditore). Ciò comporta spesso che i fornitori debbano accettare condizioni e termini di pagamento iniqui. Dal lato dei debitori, i ritardi di pagamento rappresentano una forma attraente di finanziamento che è gratuito per il debitore, ma ha un costo per il creditore. Una tale situazione è aggravata dall'inadeguatezza dell'attuale quadro normativo dell'UE, la direttiva 2011/7/UE (direttiva sui ritardi di pagamento), che è priva di sufficienti misure preventive e di idonei deterrenti e i cui meccanismi di applicazione e di ricorso sono inadeguati⁵.

La revisione della direttiva sui ritardi di pagamento affronta tali carenze, prefiggendosi gli obiettivi principali di migliorare la disciplina di pagamento di tutti gli attori interessati (amministrazioni pubbliche, grandi aziende e PMI) e di proteggere le imprese dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La revisione della direttiva sui ritardi di pagamento è stata inserita nel programma di lavoro 2023 della Commissione nell'ambito dell'obiettivo "Un'Europa pronta per l'era digitale".

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il miglioramento della correttezza nei pagamenti nelle transazioni commerciali è uno degli obiettivi delle comunicazioni della Commissione *Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020*⁶ e *Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale*⁷. La revisione dà seguito inoltre alle raccomandazioni formulate dalla piattaforma "Fit for future" nel parere adottato nel dicembre 2021⁸ e alla risoluzione del Parlamento europeo del 2019⁹.

¹ Commissione europea (2019). Studio sulla valutazione delle norme di fatturazione della direttiva 2006/112/CE. Relazione finale.

² Relazione sui pagamenti in Europa 2022.

³ Relazione sui pagamenti in Europa 2022.

⁴ T., Nicolas, *Short-term financial constraints and SMEs' investment decision: evidence from the working capital channel*, Small Business Economics (2021).

⁵ [Final opinion 2021_SBGR2_06 Late payments_fup_0.pdf \(europa.eu\)](#)

⁶ COM(2021) 350 final.

⁷ COM(2020) 103 final.

⁸ [Final opinion 2021_SBGR2_06 Late payments_fup_0.pdf \(europa.eu\)](#).

⁹ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0042_IT.tml

L'iniziativa contribuisce altresì agli obiettivi della comunicazione *Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030*¹⁰. La presente revisione mira infatti a rendere più eque le transazioni commerciali, rafforzare la resilienza delle PMI e delle catene di approvvigionamento, promuovere una maggiore diffusione della digitalizzazione e migliorare l'alfabetizzazione finanziaria degli imprenditori. La direttiva sui ritardi di pagamento fa parte del quadro di valutazione REFIT¹¹.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La direttiva sui ritardi di pagamento è strettamente collegata alla direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese (B2B) nella filiera agricola e alimentare (la direttiva sulle pratiche commerciali sleali). Il rapporto giuridico tra i due atti è spiegato nei considerando 17 e 18 e nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva summenzionata. La direttiva sulle pratiche commerciali sleali non è in contrasto con le norme, i mezzi di ricorso e le conseguenze di cui alla direttiva sui ritardi di pagamento, né le disposizioni di quest'ultima sono in contrasto con le norme applicabili nel settore agroalimentare agli accordi di ripartizione del valore, ai pagamenti nel contesto del programma destinato alle scuole o a taluni pagamenti nella vendita di uve, mosto e vino all'ingrosso nel settore viticolo.

La direttiva sui ritardi di pagamento disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli appaltatori principali e tra gli appaltatori e i loro subappaltatori. L'articolo 71, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 88, paragrafo 7, della direttiva 2014/25/UE sugli appalti pubblici prevedono la possibilità che gli Stati membri adottino disposizioni sui pagamenti diretti ai subappaltatori.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è la base giuridica adeguata perché questa iniziativa possa conseguire i suoi obiettivi. L'articolo 114 TFUE è la base giuridica adeguata per le misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26 TFUE (armonizzazione delle disposizioni nazionali).

L'intervento dell'UE è necessario per garantire che tutti gli Stati membri adottino le norme necessarie a prevenire i ritardi di pagamento e prevedano le giuste misure esecutive e dissuasive per contrastare i ritardi di pagamento e mezzi di ricorso adeguati. In tale contesto l'intervento mirato dell'UE mediante la presente proposta è conforme al principio di sussidiarietà.

L'attuale direttiva sui ritardi di pagamento è una rifusione della prima direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2000/35/CE), basata sull'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea. La sua revisione rientra pertanto nel mandato congiunto (competenza concorrente) dell'UE e dei governi degli Stati membri.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

I ritardi di pagamento interessano tutti gli Stati membri. Per facilitare la rapidità dei pagamenti si rendono necessarie norme rigorose e coordinate. L'attuazione di 27 soluzioni

¹⁰ COM(2023) 168 final.

¹¹ <https://op.europa.eu/webpub/com/refit-scoreboard/en/policy/10/10-6.html>.

nazionali comporterebbe probabilmente una mancanza di uniformità delle norme, la frammentazione del mercato unico e l'aumento dei costi per le imprese che operano in ambito transfrontaliero. L'intervento dell'UE è giustificato perché i ritardi di pagamento riguardano tutte le transazioni commerciali negli appalti pubblici e tra imprese, indipendentemente dalla loro dimensione. Poiché si tratta di una revisione della normativa dell'UE esistente volta a rafforzare le disposizioni in vigore, si può procedere soltanto a livello dell'UE.

L'intervento dell'UE è necessario per definire disposizioni in materia di interessi e di risarcimento, stabilire termini di pagamento più chiari per le transazioni B2B, prevedere disposizioni in materia di applicazione e monitoraggio e garantire la creazione di sinergie con il quadro di riferimento per gli appalti pubblici.

- **Proporzionalità**

L'iniziativa prevista si limiterà a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Essa impone alle imprese solo le spese necessarie per conseguire tali obiettivi e rispondere alle esigenze immediate dei soggetti cui è destinata (ad esempio le imprese, in particolare le PMI) al fine di evitare ritardi di pagamento e favorire la rapidità dei pagamenti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico prescelto è un regolamento, che andrà a sostituire l'attuale direttiva sui ritardi di pagamento. Un regolamento presenta numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di affrontare l'aspetto transfrontaliero dei ritardi di pagamento. Con un regolamento gli aspetti chiave, come il termine massimo per i pagamenti e le procedure di verifica, il tasso d'interesse di mora e l'importo del risarcimento forfettario, saranno gli stessi in tutta l'UE e direttamente applicabili. Nel contempo gli Stati membri saranno autorizzati ad adottare disposizioni più rigorose su taluni aspetti. Il regolamento stabilisce obblighi per quanto riguarda gli organi di contrasto, i sistemi di mediazione, la formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria e le prassi e clausole contrattuali inique, ma spetterebbe agli Stati membri integrarli secondo le rispettive normative nazionali. Il nuovo regolamento includerebbe inoltre le disposizioni della direttiva sui ritardi di pagamento non interessate dalla revisione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2015 una valutazione ex post della direttiva sui ritardi di pagamento¹² ne ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il valore aggiunto per l'UE e ha concluso che la direttiva era pertinente ed efficiente e non imponeva costi significativi alle imprese o alle amministrazioni pubbliche. Tuttavia ha anche rilevato che il timore di pregiudicare le relazioni commerciali impediva ai creditori pagati in ritardo di far valere i diritti loro attribuiti dalla direttiva. Nel parere del 2021, la piattaforma "Fit for Future"¹³ ha formulato 10 raccomandazioni su misure a breve e lungo termine per affrontare il problema dei ritardi di pagamento. Le misure a breve termine raccomandate prevedono che venga definito cosa si intende per prassi e clausole gravemente inique, che si esamini la possibilità di invertire l'onere della prova affinché ricada sul debitore per facilitare ai creditori la dimostrazione

¹² <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/400ecc74-9a54-11e5-b3b7-01aa75ed71a1>.

¹³ Final opinion 2021_SBGR2_06 Late payments_fup_0.pdf (europa.eu).

dell'esistenza di un abuso e che le PMI siano incoraggiate a far valere i loro diritti tramite servizi di consulenza e informazioni sui termini di pagamento, rendendo questi ultimi trasparenti, e l'autoregolamentazione. Le misure a lungo termine raccomandate prevedono la limitazione dei termini di pagamento contrattuali a un massimo di 30 giorni per i pagamenti che un'impresa di grandi dimensioni deve effettuare a favore di una PMI, la fatturazione elettronica e la vigilanza statale.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha consultato una vasta gamma di portatori di interessi, comprese le autorità degli Stati membri, le imprese, in particolare le PMI, le associazioni di categoria dell'UE e nazionali, soggetti privati ed esperti accademici. Le attività di consultazione hanno incluso un invito a presentare contributi, una consultazione pubblica, una consultazione specifica delle PMI (gruppo PMI), colloqui bilaterali con portatori di interessi chiave e discussioni con rappresentanti degli Stati membri. Le informazioni acquisite hanno contribuito alla stesura della proposta.

All'invito a presentare contributi hanno risposto 137 portatori di interessi, mentre nel caso della consultazione pubblica sono pervenute 117 risposte tra il 12 gennaio e il 17 marzo 2023¹⁴. Le attività del gruppo PMI¹⁵ si sono svolte tra il 26 gennaio e il 16 marzo 2023 e sono state ricevute 939 risposte.

La Commissione ha organizzato riunioni bilaterali con portatori di interessi chiave che rappresentano le imprese, in particolare le PMI¹⁶. La problematica dei ritardi di pagamento è stata anche discussa il 21 marzo e il 31 maggio 2023 durante le riunioni della rete dei rappresentanti per le PMI. Sono state organizzate due riunioni con il gruppo di esperti sui ritardi di pagamento¹⁷ il 10 ottobre 2022 e il 13 gennaio 2023. La stragrande maggioranza dei portatori di interessi ha confermato che i ritardi di pagamento incidono pesantemente sulle imprese, in particolare sulle PMI.

Quasi tutti i gruppi di portatori di interessi consultati si sono dichiarati favorevoli alla revisione della direttiva. Tuttavia alcuni portatori di interessi hanno sottolineato che norme più severe violano la libertà contrattuale delle imprese europee. La maggior parte dei portatori di interessi ha sostenuto l'opzione di fissare un termine massimo di pagamento nelle transazioni B2B, di preferenza a 30 giorni. Solo alcuni portatori di interessi erano contrari all'idea di mettere un limite ai termini di pagamento. Numerosi portatori di interessi hanno sostenuto l'opzione di fornire formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria e di istituire un osservatorio europeo sui pagamenti. Dalla consultazione è emerso che gli interessi e il risarcimento per i ritardi di pagamento sono pagati raramente. I portatori di interessi erano favorevoli a rendere automatico il pagamento degli interessi.

¹⁴ I commenti ricevuti possono essere consultati all'indirizzo seguente: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13665-Ritardi-di-pagamento-aggiornamento-della-normativa-UE_it.

¹⁵ Il gruppo PMI consente alla Commissione di consultare le PMI in modo mirato ed è organizzato in collaborazione con i partner della Commissione della rete Enterprise Europe.

¹⁶ L'elenco delle riunioni è allegato alla valutazione d'impatto.

¹⁷ [Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi \(europa.eu\)](#).

- **Assunzione e uso di perizie**

Ai fini dell'assunzione e dell'uso di perizie la Commissione ha utilizzato i risultati delle valutazioni e delle relazioni esistenti: la valutazione ex post della direttiva sui ritardi di pagamento¹⁸, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento (e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione)¹⁹, la risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento²⁰ e il parere della piattaforma "Fit for Future" sulla direttiva sui ritardi di pagamento²¹.

Sono stati presi in considerazione anche i risultati degli studi e delle indagini seguenti: le relazioni sui pagamenti in Europa²², le relazioni sulle valutazioni delle prestazioni delle PMI²³, gli studi del JRC sui ritardi di pagamento e le imprese²⁴ e sulla valutazione dell'impatto economico di pagamenti più rapidi nelle transazioni B2B²⁵, nonché gli studi della Commissione europea sulle transazioni B2B²⁶ e sulla costruzione di una cultura dei pagamenti responsabile²⁷.

La Commissione ha tenuto conto altresì di diverse sentenze recenti della Corte di giustizia europea. Il testo della proposta di regolamento chiarisce che il risarcimento forfettario è dovuto per ogni fattura e non per contratto, come stabilito nella pronuncia pregiudiziale nella causa C-585/20 del 20 ottobre 2022²⁸. Nella medesima sentenza la Corte ha chiarito altresì che la procedura di verifica o di accettazione di beni o servizi è inclusa nel contratto soltanto se ciò è giustificato dalla natura delle merci o dei servizi. La proposta di regolamento riprende inoltre la sentenza del 28 gennaio 2020 nella causa C-122/18 secondo cui l'obbligo imposto dalla direttiva agli Stati membri riguarda il rispetto effettivo, da parte delle loro pubbliche amministrazioni, dei termini di pagamento da essa previsti²⁹. Infine chiarisce la data in cui gli interessi di mora cessano di maturare, secondo la pronuncia pregiudiziale nella causa C-256/15 del 15 dicembre 2016³⁰.

- **Valutazione d'impatto**

Il comitato per il controllo normativo ha esaminato la relazione sulla valutazione d'impatto il 10 maggio 2023 e ha emesso un parere positivo con riserve il 12 maggio 2023³¹. Le

¹⁸ <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/400ecc74-9a54-11e5-b3b7-01aa75ed71a1>.

¹⁹ [COM\(2016\) 534 final](#).

²⁰ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0042_IT.html.

²¹ [Final opinion 2021_SBGR2_06 Late payments_fup_0.pdf \(europa.eu\)](#).

²² <https://www.intrum.com/publications/european-payment-report/>

²³ [Valutazione delle prestazioni delle PMI \(europa.eu\)](#).

²⁴ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121059>.

²⁵ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130205>.

²⁶ <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/c8b7391b-9b80-11e8-a408-01aa75ed71a1>.

²⁷ <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/cb4bc1bd-1467-11ed-8fa0-01aa75ed71a1>.

²⁸ Sentenza del 20 ottobre 2022, *BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León* (GU C 53 del 15.2.2021, pag. 19), C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806, punti 42 e 53.

²⁹ Sentenza del 28 gennaio 2020, *Commissione europea/Repubblica italiana*, C-122/18, ECLI:EU:C:2020:41, punto 53.

³⁰ Sentenza del 15 dicembre 2016, *Drago Nemec/Republika Slovenija*, C-256/15, ECLI:EU:C:2016:954, punto 59.

³¹ https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-09/SEC_2023_313_1_IMPACT_ASSESSMENT_OPINION_EN_V2_P1_2888389.PDF.

https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-09/SWD_2023_313_1_EN_resume_impact_assessment_part1_v3.pdf.

raccomandazioni del comitato sono state prese in considerazione nel redigere la versione finale della valutazione d'impatto. La valutazione d'impatto ha analizzato diverse opzioni strategiche per il conseguimento di tre obiettivi specifici. Nell'ambito del primo obiettivo, **"prevenire il verificarsi dei ritardi di pagamento"**, le misure strategiche individuate (**OS1**) si incentrano sulla fase di negoziazione di una transazione commerciale perché i ritardi di pagamento sono spesso il risultato di termini di pagamento contrattuali indebiti o iniqui. Sono state valutate diverse opzioni per il termine massimo di pagamento nelle transazioni B2B, tra cui la durata massima della procedura di verifica per accertare la conformità dei beni o dei servizi agli obblighi contrattuali. È stata inoltre valutata, come misura preventiva, l'opzione di rendere maggiormente disponibile per le PMI la formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria e di facilitarne loro l'accesso. Nell'ambito del secondo obiettivo **"facilitare la puntualità dei pagamenti"**, le misure strategiche individuate (**OS2**) mirano a contrastare i ritardi di pagamento garantendo l'applicazione delle norme in materia di pagamenti e il rispetto dei termini di pagamento, rendendo obbligatorio il pagamento degli interessi e del risarcimento e rivedendo l'importo del risarcimento forfettario. Sono state valutate anche le opzioni relative all'applicazione della legge e alle sinergie con le procedure degli appalti pubblici. Per il terzo obiettivo **"rafforzare i meccanismi di ricorso, assicurare condizioni di pagamento eque e responsabilizzare le imprese"**, le misure strategiche individuate (**OS3**) si incentrano sull'equità e sulla disponibilità di meccanismi di ricorso efficaci.

Opzione prescelta: la valutazione mostra che ogni opzione presenta potenziali vantaggi, comportando tuttavia alcuni rischi qualora venga attuata in modo isolato. Il pacchetto di misure prescelto riunisce pertanto le sotto-opzioni più efficaci delle OS1, OS2 e OS3. Il pacchetto presenta diversi vantaggi rispetto a ciascuna opzione strategica presa isolatamente, ed elimina in gran parte i rischi di ciascuna di esse. La fissazione di termini massimi di pagamento, come previsto nell'OS1a, sarà probabilmente più efficace se accompagnata da solide misure esecutive ed elementi dissuasivi contro i ritardi di pagamento, come previsto nell'OS2a. Il potere dissuasivo del pagamento automatico degli interessi e del risarcimento aumenterà quando verrà meno la possibilità di aggirare tali disposizioni negoziando termini di pagamento ingiustificatamente lunghi. Le misure nell'ambito dell'OS3b forniranno ulteriore sostegno al pacchetto. La valutazione d'impatto ipotizza, in modo prudenziale, che una riduzione del 35 % dei ritardi di pagamento è realistica sommando insieme le riduzioni dei ritardi di pagamento del 23,4 % dell'OS1, del 17,8 % dell'OS2 e del 5,5 % dell'OS3, assumendo che vi sia una certa sovrapposizione tra le diverse opzioni. La valutazione dell'opzione relativa alla forma dell'atto giuridico conclude che la forma prescelta è un regolamento.

Pacchetto strategico prescelto 1a+2a+3b
Fissazione dei termini massimi di pagamento a 30 giorni nelle transazioni B2B.
Fissazione del termine massimo della procedura di verifica o di accettazione a 30 giorni (senza deroghe).
Gli Stati membri dell'UE facilitano la disponibilità della formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria, riguardante anche gli strumenti di pagamento digitali per le PMI.
Gli interessi di mora sono automatici (eliminato il concetto di "avere diritto"), è chiarito qual è l'ultimo giorno per la maturazione degli interessi.
Risarcimento forfettario dovuto per ogni transazione pagata in ritardo, aumentato a 50 EUR per tenere conto dell'inflazione.

Gli Stati membri dell'UE designano gli organi incaricati dell'applicazione della legge, che svolgano indagini di propria iniziativa o in seguito a denunce, cui è attribuito il potere di comminare sanzioni amministrative e di pubblicare il nome dei trasgressori. Ricorso a strumenti digitali per un'applicazione della legge più efficace.
Negli appalti di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono verificare che il pagamento effettuato all'appaltatore principale sia stato corrisposto ai subappaltatori diretti.
Gli Stati membri dell'UE devono istituire un sistema nazionale di mediazione per la risoluzione delle controversie in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali.
Gli Stati membri devono affrontare il problema delle clausole contrattuali e delle prassi inique nell'ambito del diritto nazionale.

Il pacchetto prescelto genera costi per le imprese una tantum. Fissare i termini massimi di pagamento a 30 giorni e rendere obbligatorio il pagamento degli interessi genera costi di adeguamento una tantum per l'aggiornamento dei termini standard per tenere conto dei termini massimi di pagamento (56,1 milioni di EUR) e dell'adeguamento delle commissioni del risarcimento (243 milioni di EUR). Tuttavia se le due opzioni strategiche sono adottate insieme, entrambi i cambiamenti possono essere apportati con un unico adeguamento (243 milioni di EUR). Il pacchetto prescelto impone ai debitori costi di esecuzione ricorrenti generati dal pagamento automatico del risarcimento (228,3 milioni di EUR di interessi, 3,23 miliardi di EUR di commissioni), che tuttavia rappresentano un vantaggio diretto per i creditori, e un costo di esecuzione ricorrente dovuto alle sanzioni normative dirette (136,8 milioni di EUR). Tali costi possono essere evitati del tutto se le imprese rispettano le norme e pagano entro i tempi. Il vantaggio economico netto complessivo sarà positivo perché i flussi di cassa diventeranno più prevedibili e più facili da gestire per le imprese. I costi amministrativi sostenuti dagli appaltatori principali negli appalti di lavori pubblici per fornire una prova del pagamento corrisposto ai subappaltatori ammontano a 2,2 milioni di EUR per l'intera UE.

L'opzione prescelta sarà vantaggiosa per le amministrazioni pubbliche sotto diversi punti di vista. I vantaggi principali derivano dalla riduzione complessiva prevista dei ritardi di pagamento, che si traduce in una diminuzione del numero dei casi di fallimento e dei costi associati a carico dell'erario pubblico. Anche le sanzioni amministrative che gli organi di contrasto nazionali possono riscuotere dalle imprese che pagano in ritardo, stimate fino a 136,8 milioni di EUR, possono contribuire a coprire le spese sostenute da tali organi. Le amministrazioni pubbliche dovrebbero inoltre trarre vantaggio dai sistemi di mediazione previsti nell'OS3b, sia direttamente (se desiderano risolvere una controversia con un fornitore) sia indirettamente (riducendo il ricorso al sistema giudiziario).

Le amministrazioni pubbliche dovranno sostenere alcuni costi. Garantire l'accesso alla formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria/digitale comporta alcuni costi di adeguamento che dipendono da come gli Stati membri strutturano il loro sostegno, motivo per cui non può essere fornita una stima definitiva dei costi. Le stime dei costi di esecuzione ricorrenti per il pagamento automatico degli interessi e delle commissioni riguardanti il risarcimento nelle transazioni tra amministrazioni pubbliche e imprese (G2B) ammontano rispettivamente a 37,2 milioni di EUR e a 0,53 miliardi di EUR l'anno. Tali costi possono essere evitati pagando entro i termini. La revisione delle condizioni contrattuali standard per includere le nuove commissioni di risarcimento presuppone un costo di 10 EUR per organo, come previsto nell'OS2. Gli Stati membri privi di organi di contrasto o di sistemi di mediazione dovranno istituirli e gestirli, sostenendo costi di esecuzione ricorrenti stimati a 60-65 milioni di EUR l'anno (organi di contrasto) e a 10-40 milioni di EUR l'anno

(servizi di mediazione) per l'UE. La verifica che i subappaltatori siano pagati entro i termini negli appalti di lavori pubblici di cui alle direttive sugli appalti pubblici è a discrezione degli Stati membri, nel qual caso un eventuale costo di esecuzione ricorrente non richiederebbe risorse supplementari.

L'iniziativa contribuisce al conseguimento di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Contribuendo indirettamente alla crescita economica, permetterà di creare un migliore contesto imprenditoriale nel mercato unico (OSS 8). Le consultazioni dei portatori di interessi hanno confermato che i ritardi di pagamento sono la causa principale di ansia e di stress e intaccano la fiducia nel mercato. Aumentando la disponibilità della formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria e facilitandone l'accesso si assiste a un miglioramento dell'istruzione di qualità (OSS 4). Garantendo maggiore equità, migliorando l'accesso delle PMI ai servizi finanziari, compreso l'accesso al credito a costi ragionevoli, e facilitandone l'integrazione nelle catene del valore e nei mercati, la presente revisione contribuisce al conseguimento dell'OSS 9. La presente revisione è conforme agli obiettivi di neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Ai fini della semplificazione, il regolamento proposto prevede un approccio uniforme e vincolante volto a contrastare i ritardi di pagamento, applicabile alle imprese di tutte le dimensioni, senza riservare un trattamento eccezionale alle PMI. Tutte le misure sono state concepite tenendo presenti le PMI, ma in definitiva ne trarranno beneficio le imprese di tutte le dimensioni. Tuttavia, poiché le microimprese sono più colpite dai ritardi di pagamento rispetto alle altre PMI, è più probabile che i vantaggi previsti si concretizzino in una migliore prestazione delle imprese aventi da zero a nove dipendenti.

I vantaggi della semplificazione proverranno dalla fissazione di termini di pagamento rigidi e uniformi che comporteranno negoziazioni meno dispendiose in termini di tempo. La fissazione di termini massimi di pagamento diminuirà il "fattore paura" riscontrato presso gli attori del mercato più piccoli che spesso accettano termini di pagamento iniqui nelle transazioni con gli attori del mercato più grandi. Almeno il 30 % delle PMI dell'UE dovrebbe trarre direttamente beneficio da questa disposizione. Combinando la fissazione di termini massimi di pagamento con elementi deterrenti, ad esempio rendendo automatica l'esigibilità degli interessi e del risarcimento (maggiorato), il numero di fatture pagate in ritardo dovrebbe ridursi, così come dovrebbero diminuire significativamente i costi associati ai problemi derivanti dal ritardo nei pagamenti e al tempo speso a rintracciare coloro che pagano in ritardo. È stato stimato che il numero di giorni per persona spesi ogni anno dalle imprese per sollecitare i pagamenti in ritardo varia da cinque giorni in Germania a oltre 15 giorni in Spagna³². Anche sulla base di ipotesi molto prudentiali, dissuadendo i ritardi di pagamento nell'UE-27 potrebbero essere risparmiati all'anno 27,4 milioni di ore-uomo totali, pari a 5 845,4 milioni di EUR.

Fissare la durata massima del termine di pagamento e della procedura di verifica contribuirà a rendere i flussi di cassa più prevedibili. La proposta ridistribuirà inoltre l'onere finanziario e i costi su basi eque, garantendo che ogni impresa paghi per la liquidità di cui ha bisogno. Allo stato attuale per le imprese più piccole, o per le imprese con una posizione di mercato più

³² <https://www.sage.com/en-gb/blog/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/Domino-Effect-Late-Payments-Research-Sage.pdf>.

debole, è molto oneroso dal punto di vista amministrativo ottenere finanziamenti a un costo che tenga conto del loro livello di rischio. Allo stesso tempo i ritardi di pagamento conferiscono alle imprese che si trovano in una posizione meno rischiosa, e per le quali è più facile e meno costoso ottenere finanziamenti, la possibilità di ottenere facilmente un credito commerciale.

Infine la proposta consentirà alle imprese di esercitare i propri diritti in modo più agevole, facilitando l'accesso a mezzi di ricorso efficaci attraverso la mediazione; attualmente infatti l'unica opzione disponibile consiste nell'avvio di un procedimento giudiziario, spesso più costoso e dispendioso in termini di tempo. La mediazione consentirebbe alle imprese di risparmiare 27 milioni di EUR l'anno evitando di adire le vie legali.

- **Incidenza sulla competitività**

La proposta avrà probabilmente un'incidenza positiva sulla competitività in termini di prezzo/costo e innovazione. Con un maggiore flusso di cassa aggregato più stabile e prevedibile, le imprese hanno maggiore liquidità per investire nell'innovazione o possono far beneficiare anche i consumatori della riduzione dei costi. Il costo del finanziamento si abbassa se le banche finanziano direttamente i rischi dei loro clienti. L'iniziativa proposta renderebbe anche più prevedibili le condizioni per lo svolgimento delle attività imprenditoriali, creando così un contesto imprenditoriale più favorevole. Ciò dovrebbe apportare benefici a tutti gli attori del mercato, con un impatto maggiore sulle PMI che sulle imprese di grandi dimensioni. Rispetto alle PMI, le grandi imprese sono più inclini a pagare in ritardo, per cui è più probabile che siano loro a sostenere alcuni dei costi individuati nell'opzione strategica prescelta.

Dal punto di vista della competitività internazionale, le imprese che effettuano operazioni di importazione o esportazione devono far fronte alla presenza di discrepanze nella durata dei termini di pagamento (tra debiti e crediti). Le imprese dovranno gestire i rischi derivanti da tali discrepanze, ad esempio accordandosi con i loro partner internazionali sul diritto applicabile al contratto, che definirà quale parte si assume detti rischi. Spetterà quindi a tale parte trovare un modo adeguato per coprire i costi derivanti da tali discrepanze. Ciò presuppone che i rischi, compreso il rischio di mancato pagamento, siano gestiti alle condizioni di mercato dai fornitori di finanziamenti al commercio (mediante, ad esempio, anticipi di liquidità, lettere di credito, conti aperti o consegne in conto vendita³³). Queste soluzioni di finanziamento al commercio limitano significativamente l'impatto dell'introduzione di termini massimi di pagamento obbligatori.

Si ritiene inoltre limitato il rischio che, nelle transazioni internazionali, le imprese scelgano sistematicamente termini di pagamento lunghi secondo le leggi di paesi terzi per battere sul prezzo le imprese soggette alle norme dell'UE. Molti paesi partner dell'UE, come il Canada, gli Stati Uniti, la Turchia e il Regno Unito, impongono già norme in materia di ritardi di pagamento. Questo scenario non si è realmente concretizzato nell'UE, dove alcuni paesi come i Paesi Bassi hanno imposto norme più rigide sui ritardi di pagamento rispetto ad altri.

- **Sviluppi nel settore delle TIC presi in considerazione**

La direttiva sui ritardi di pagamento è entrata in vigore in un mondo molto meno digitalizzato. Nei dieci anni di attuazione della direttiva, la digitalizzazione ha avuto una profonda

³³ <https://www.trade.gov/methods-payment>.

incidenza su tutti gli aspetti della società, anche sul modo in cui le imprese sono gestite, trasformando le modalità di comunicazione o di commercializzazione dei loro prodotti e servizi. Le misure della presente proposta si adeguano al contesto contemporaneo e sono pertanto "digitali per definizione".

Gli strumenti e le soluzioni digitali svolgono un ruolo importante in alcune delle misure proposte e incideranno sulla loro fattibilità ed efficacia in termini di costi, come nel caso dell'obbligo di designare organi incaricati dell'esecuzione delle norme sui pagamenti. Gli Stati membri sono stati anche invitati a incoraggiare le PMI a utilizzare strumenti digitali in grado di rendere più rapidi i pagamenti e a facilitare loro l'accesso alla formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria, compresa la formazione sull'uso degli strumenti di pagamento digitali.

- **Diritti fondamentali**

La proposta contribuirà all'attuazione dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali concernente la libertà d'impresa. La puntualità dei pagamenti rafforza la fiducia nel mercato e stimola l'imprenditorialità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta dovrebbe avere una certa incidenza sul bilancio degli Stati membri, descritta nella sezione pertinente della valutazione d'impatto.

La proposta non dovrebbe incidere in alcun modo sul bilancio dell'UE. L'attuale osservatorio dell'UE sui pagamenti³⁴ potrebbe contribuire al monitoraggio della proposta utilizzando le risorse esistenti.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il livello di successo dell'iniziativa sarà misurato in termini di realizzazione degli obiettivi seguenti:

- riduzione del 35 % della quota di imprese che segnalano i ritardi di pagamento come un problema (i progressi saranno misurati per tutte le imprese rispetto al valore di riferimento indicato nell'indagine del 2022 sull'accesso ai finanziamenti per le imprese: l'obiettivo è pari al 28 %, partendo da un valore di base del 43 %);
- riduzione del 35 % della quota di imprese in ogni singola classe di grandezza che segnalano i ritardi di pagamento come un problema (i progressi saranno misurati rispetto ai valori di base dell'indagine del 2022 sull'accesso ai finanziamenti per classi di grandezza da parte delle imprese (l'obiettivo è tra il 26 % e il 31 %, partendo da un valore di base tra il 40 % e il 47 %).

La Commissione monitorerà e valuterà gli impatti delle opzioni strategiche sui pagamenti quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento proposto. L'applicazione delle norme dell'UE e il loro impatto potrebbero essere monitorati in relazioni annuali redatte dagli Stati membri di propria iniziativa, integrate da relazioni elaborate da terzi nel settore privato. Tali

³⁴ https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy/late-payment-directive/eu-payment-observatory_it.

relazioni contengono di solito informazioni dettagliate sulle prestazioni in termini di pagamento nelle transazioni B2B negli Stati membri e sulla conformità alle norme dell'UE, nonché sull'attività delle autorità di contrasto in termini, ad esempio, di denunce ricevute e numero di indagini avviate. Le relazioni annuali dovrebbero essere esaminate dalla Commissione e dalle autorità nazionali competenti. Ove necessario, anche l'attuale osservatorio dell'UE sui pagamenti potrebbe fornire un sostegno in tal senso, tramite la redazione di relazioni tematiche.

Ulteriori informazioni, tra cui un elenco non esaustivo di possibili indicatori di monitoraggio, sono contenute nell'allegato 24 della valutazione d'impatto.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'**articolo 1** (Ambito di applicazione) conferma l'attuale ambito di applicazione e chiarisce che il regolamento non si applicherà ai pagamenti per le transazioni con i consumatori, ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni e ai pagamenti relativi a debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito. L'attuale direttiva sui ritardi di pagamento menziona tutte queste eccezioni, ma il nuovo testo risulta più chiaro inserendole tutte nell'articolo 1.

L'**articolo 2** (Definizioni) mantiene la maggior parte delle definizioni dell'attuale direttiva e aggiunge le nuove definizioni di "procedura di accettazione o di verifica", "debitore" e "creditore".

L'**articolo 3** (Periodi di pagamento) è più restrittivo rispetto agli articoli 3 e 4 dell'attuale direttiva, in quanto limita il periodo di pagamento e la durata della procedura di accettazione o di verifica a un massimo di 30 giorni ed elimina qualsiasi riferimento al concetto di prassi e clausole gravemente inique.

Le eccezioni relative a un termine massimo di 60 giorni per l'assistenza sanitaria e le amministrazioni pubbliche che svolgono attività economiche, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e b) dell'attuale direttiva sono soppresse.

L'articolo chiarisce che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali termini più brevi che potrebbero essere previsti nel diritto nazionale.

L'**articolo 4** (Pagamenti ai subappaltatori negli appalti pubblici) è una nuova disposizione volta a garantire il trasferimento dei pagamenti lungo la catena di approvvigionamento negli appalti di lavori pubblici, imponendo all'appaltatore principale di dimostrare che i subappaltatori diretti sono stati pagati.

L'**articolo 5** (Interessi di mora) costituisce una nuova disposizione, che si basa sulle disposizioni degli articoli 3 e 4 dell'attuale direttiva e chiarisce che gli interessi di mora sono dovuti automaticamente quando sono soddisfatte le condizioni necessarie. Impone inoltre al debitore di fornire al creditore tutte le informazioni di cui abbia bisogno per garantire l'accettazione di una fattura. Il nuovo articolo 5 chiarisce inoltre che gli interessi di mora maturano fino al pagamento del capitale, in linea con la giurisprudenza.

L'**articolo 6** (Tasso d'interesse di mora) è nuovo e ha l'obiettivo di armonizzare il tasso d'interesse di mora.

L'**articolo 7** (Termini di pagamento) riflette il contenuto dell'articolo 5 dell'attuale direttiva.

L'**articolo 8** (Risarcimento delle spese di recupero) corrisponde all'articolo 6 dell'attuale direttiva. Adegua il risarcimento forfettario all'inflazione e chiarisce che tale importo forfettario è dovuto per ogni singola transazione pagata in ritardo.

L'**articolo 9** (Clausole contrattuali e prassi nulle e prive di effetti) è nuovo e sostituisce l'articolo 7 dell'attuale direttiva. Elimina il concetto di "gravemente iniquo" e stabilisce un elenco di prassi nulle e prive di effetto ai sensi del regolamento.

L'**articolo 10** (Riserva di proprietà) corrisponde all'articolo 9 dell'attuale direttiva.

L'**articolo 11** (Trasparenza) corrisponde all'articolo 8 dell'attuale direttiva.

L'**articolo 12** (Procedure di recupero di crediti non contestati) corrisponde all'articolo 10 dell'attuale direttiva.

L'**articolo 13** (Autorità di contrasto) è nuovo. Dispone che gli Stati membri siano tenuti a designare autorità nazionali incaricate dell'applicazione del regolamento, che devono cooperare con la Commissione e altre autorità nazionali di contrasto competenti.

L'**articolo 14** (Poteri delle autorità di contrasto) è nuovo. Elenca i poteri di cui devono godere le autorità di contrasto per garantire l'applicazione del regolamento.

L'**articolo 15** (Denunce e riservatezza) è nuovo. Definisce le condizioni alle quali i creditori e le associazioni di creditori possono denunciare i ritardi di pagamento, nonché gli obblighi delle autorità di contrasto in relazione a tali denunce.

L'**articolo 16** (Risoluzione alternativa delle controversie) è nuovo. Promuove il ricorso volontario a meccanismi efficaci e indipendenti di risoluzione alternativa delle controversie al fine di risolvere in modo più rapido le controversie tra creditori e debitori, senza pregiudicare le loro relazioni commerciali.

L'**articolo 17** (Strumenti digitali, formazione in materia di gestione del credito e alfabetizzazione finanziaria) è nuovo. Mira a garantire l'uso di strumenti digitali per l'applicazione del regolamento e la promozione della formazione in materia di strumenti di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria per le PMI al fine di ridurre i ritardi di pagamento.

L'**articolo 18** (Relazione) corrisponde all'articolo 11 dell'attuale direttiva e dispone che la Commissione presenti una relazione sull'attuazione del regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore.

L'**articolo 19** (Abrogazione) è l'equivalente dell'articolo 13 dell'attuale direttiva, adeguato a un regolamento.

L'**articolo 20** (Entrata in vigore e applicazione) è l'equivalente dell'articolo 14 dell'attuale direttiva, adeguato a un regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Nel mercato interno la maggior parte delle merci e dei servizi è fornita da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti, precisato sulla fattura dei fornitori o stabilito dalla legge.
- (2) Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi o dalla legge.
- (3) I ritardi di pagamento incidono direttamente sulla liquidità e sulla prevedibilità dei flussi di cassa, aumentando in tal modo il fabbisogno di capitale di esercizio e compromettendo l'accesso al finanziamento esterno da parte di un'impresa. Ciò si ripercuote sulla competitività, riduce la produttività, provoca licenziamenti, aumenta la probabilità di insolvenza e di fallimento e costituisce un importante ostacolo alla crescita. Gli effetti deleteri dei ritardi di pagamento sono avvertiti lungo le catene di approvvigionamento, in quanto i ritardi di pagamento si ripercuotono spesso sui fornitori. Le piccole e medie imprese (PMI), che fanno affidamento su flussi di cassa regolari e prevedibili, sono colpite gravemente da tali conseguenze negative. I ritardi di pagamento rappresentano pertanto un problema per l'economia dell'Unione a causa delle loro ripercussioni economiche e sociali negative.
- (4) Sebbene il ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento sia già agevolato dai regolamenti (CE) n. 805/2004², (CE) n. 1896/2006³, (CE) n. 861/2007⁴ e (UE)

¹ GU C del , pag. .

² Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).

n. 1215/2012⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio, per disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è necessario stabilire disposizioni aggiuntive.

- (5) Le imprese dovrebbero poter svolgere le proprie attività commerciali in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L'applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.
- (6) La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ stabilisce norme per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Nel 2019 il Parlamento europeo ha evidenziato che tale direttiva presentava diverse carenze. La strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale⁷ invitava a garantire un contesto "senza ritardi di pagamento" e a rafforzare l'applicazione della direttiva 2011/7/UE. Nel 2021 il parere formulato dalla piattaforma "Fit for Future" ha messo in evidenza la presenza di problemi critici nell'attuazione di detta direttiva. Le principali carenze individuate nelle suddette iniziative riguardano: l'ambiguità delle disposizioni richiamanti il concetto di "gravemente iniquo" in merito alle scadenze di pagamento nelle transazioni tra imprese (B2B), alle prassi di pagamento sleali e alle scadenze per le procedure di accettazione e di verifica; il risarcimento forfettario; l'asimmetria tra le transazioni G2B e B2B per quanto riguarda le norme relative ai termini di pagamento; la mancanza di un termine massimo di pagamento per le transazioni commerciali nelle transazioni B2B; la mancanza di monitoraggio del rispetto e dell'applicazione delle norme; l'assenza di strumenti per contrastare le asimmetrie informative, nonché di strumenti per consentire ai creditori di agire contro i debitori e la mancanza di sinergie con il quadro degli appalti pubblici.
- (7) Per ovviare a tali carenze è opportuno sostituire la direttiva 2011/7/UE.
- (8) È opportuno stabilire disposizioni per prevenire i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che consistono nella fornitura di merci o nella prestazione di servizi dietro corrispettivo, indipendentemente dal fatto che siano effettuate tra imprese o tra imprese e amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, quando queste ultime o questi ultimi rappresentano la parte debitrice, considerato che tali amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori gestiscono un volume considerevole di pagamenti destinati alle imprese.
- (9) Gli appalti di lavori pubblici e i lavori di costruzione e di ingegneria sono spesso soggetti a termini e a ritardi di pagamento molto lunghi. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi pertanto anche a tali attività.
- (10) Le transazioni con i consumatori, i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento dei danni, ivi compresi i pagamenti delle compagnie di assicurazione, e gli obblighi di

³ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

⁴ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

⁶ Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

⁷ COM(2020) 103 final.

pagamento che possono essere annullati, posticipati o costituire oggetto di deroga nell'ambito di procedure concorsuali o di procedure di ristrutturazione, tra cui le procedure di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

- (11) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario sia per le transazioni B2B sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice.
- (12) Le procedure di accettazione o di verifica per l'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, nonché la verifica della correttezza e della conformità della fattura sono spesso utilizzate per ritardare intenzionalmente il periodo di pagamento. Il loro inserimento nel contratto dovrebbe essere pertanto giustificato oggettivamente dalla particolare natura del contratto in questione o da alcune sue caratteristiche⁹. Dovrebbe essere quindi possibile prevedere tale procedura di verifica o di accettazione in un contratto soltanto quando ciò sia previsto nel diritto nazionale, ove necessario, data la natura specifica delle merci o dei servizi. Al fine di evitare che la procedura di accettazione o di verifica sia utilizzata per prolungare il periodo di pagamento, il contratto dovrebbe descrivere chiaramente i dettagli di tale procedura, ivi compresa la durata. Per lo stesso motivo il debitore dovrebbe avviare la procedura di verifica o di accettazione immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia emesso una fattura o una richiesta di pagamento equivalente. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno stabilire la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica.
- (13) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di termini più brevi che possono essere previsti nel diritto nazionale e che sono più favorevoli per il creditore.
- (14) Gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo importante ai fini del miglioramento dell'esecuzione dei pagamenti. È opportuno pertanto creare migliori sinergie tra le politiche e le norme in materia di appalti pubblici e gli obiettivi riguardanti la rapidità dei pagamenti. In particolare nei lavori pubblici di costruzione i subappaltatori spesso non sono pagati dall'appaltatore principale entro i termini previsti, anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno corrisposto a quest'ultimo i pagamenti stabiliti dal contratto, creando quindi potenzialmente un effetto domino deleterio nella catena di approvvigionamento. È pertanto opportuno che gli appaltatori

⁸ Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

⁹ Sentenza del 20 ottobre 2022, *BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León* (GU C 53 del 15.2.2021, pag. 19), C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806, punto 53.

forniscano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la prova dei pagamenti effettuati ai loro subappaltatori diretti.

- (15) Per motivi di coerenza della legislazione dell'Unione, ai fini del presente regolamento si dovrebbe applicare la definizione di "amministrazioni aggiudicatrici" e di "enti aggiudicatori" di cui alle direttive 2014/23/UE¹⁰, 2014/24/UE¹¹, 2014/25/UE¹² e 2009/81/CE¹³ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (16) Gli interessi di mora dovrebbero essere calcolati come interessi semplici su base giornaliera. Gli interessi di mora sono in aggiunta all'importo dovuto. Si considera che il debitore abbia estinto i suoi obblighi solo quando il creditore avrà ricevuto il pagamento dell'importo dovuto, compresi gli interessi corrispondenti e il risarcimento forfettario. L'ammontare degli interessi di mora dovrebbe continuare a maturare fino al pagamento dell'importo dovuto al creditore.
- (17) Non dovrebbe essere possibile per il creditore rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora in quanto questi ultimi assolvono a una duplice funzione: compensare una parte dei danni subiti dal creditore a causa del ritardo e sanzionare il debitore per la violazione del contratto. Affinché il creditore possa ricevere agevolmente gli interessi e il risarcimento in caso di ritardo di pagamento, dovrebbe essere suo diritto ottenerli automaticamente, tranne quando il ritardo di pagamento non è imputabile al debitore.
- (18) Un risarcimento equo dei creditori, relativo alle spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tali spese dovrebbero includere il recupero dei costi amministrativi e il risarcimento dei costi interni sostenuti a causa del ritardo di pagamento e dovrebbero cumularsi agli interessi di mora per ogni transazione commerciale pagata in ritardo, come stabilito dalla Corte di giustizia¹⁴. L'importo minimo forfettario del risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato, fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore.
- (19) Dovrebbe essere possibile effettuare pagamenti a rate o scaglionati. Tuttavia il versamento di ogni singola rata o singolo pagamento dovrebbe avvenire nei termini concordati e dovrebbe essere soggetto alle norme in materia di mora di cui al presente regolamento.
- (20) Oltre all'importo forfettario per coprire i costi interni legati al recupero, il creditore dovrebbe anche avere il diritto a un risarcimento ragionevole di altre spese di recupero

¹⁰ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

¹¹ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

¹² Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

¹³ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

¹⁴ Sentenza del 20 ottobre 2022, *BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León*, C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806.

sostenute a causa del ritardo di pagamento del debitore. Tali spese dovrebbero comprendere, ad esempio, le spese sostenute dal creditore per aver affidato un incarico a un avvocato o a un'agenzia di recupero crediti.

- (21) L'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore dovrebbe essere evitato. Di conseguenza, una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al termine di pagamento, al pagamento o al tasso di interesse di mora o al risarcimento delle spese di recupero, che prolunga la durata della procedura di verifica o di accettazione o ritarda o impedisce intenzionalmente il momento dell'invio della fattura, non è conforme al presente regolamento e dovrebbe essere nulla e priva di effetti.
- (22) Per incrementare gli sforzi volti a evitare l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti dei creditori o le organizzazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare le imprese dovrebbero poter agire dinanzi alle autorità giurisdizionali o agli organismi amministrativi nazionali al fine di evitare i ritardi di pagamento.
- (23) Onde garantire il completo pagamento dell'importo dovuto è importante assicurare che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.
- (24) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento è importante prevedere la trasparenza per quanto riguarda i diritti e gli obblighi in esso stabiliti. Onde assicurare l'applicazione dei giusti tassi di interesse è importante che essi siano pubblicati dagli Stati membri e dalla Commissione.
- (25) Le sanzioni per il pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di ricorso rapide ed efficaci per il creditore. Dovrebbero pertanto essere disponibili per tutti i creditori stabiliti nell'Unione opportune procedure di recupero di crediti non contestati.
- (26) Per agevolare e garantire il rispetto del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero designare autorità incaricate della sua applicazione, che svolgano i propri obblighi e compiti in maniera obiettiva ed equa e assicurino pari trattamento alle imprese private e alle amministrazioni pubbliche. Tali autorità di contrasto dovrebbero effettuare indagini di propria iniziativa, agire in risposta alle denunce e avere il potere, tra l'altro, di imporre sanzioni e pubblicare regolarmente le loro decisioni. Inoltre, ai fini di un'applicazione più efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare strumenti digitali nella misura del possibile.
- (27) Per garantire mezzi di ricorso facili e accessibili gli Stati membri dovrebbero promuovere il ricorso volontario a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie efficaci e indipendenti ai fini della risoluzione delle controversie in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali.
- (28) Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l'altro ai fini della fissazione delle scadenze di pagamento. È importante promuovere sistemi che diano certezza giuridica per quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori, anche nel settore della fatturazione elettronica, in cui il ricevimento delle fatture potrebbe generare prove elettroniche e che è in parte disciplinato dalle

disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio¹⁵ e della direttiva 2014/55/CE¹⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (29) Garantire l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria può avere un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante le PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze delle PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le PMI di formazioni in materia di gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti.
- (30) Alcune disposizioni del presente regolamento sono collegate alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷. Il rapporto tra le direttive 2011/7/UE e (UE) 2019/633 è spiegato nei considerando 17 e 18 e nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633. Poiché il presente regolamento sostituisce la direttiva 2011/7/UE, non dovrebbe incidere sulle norme stabilite nella direttiva (UE) 2019/633, comprese le disposizioni applicabili ai pagamenti effettuati nel contesto del programma destinato alle scuole¹⁸, agli accordi di ripartizione del valore¹⁹ e a taluni pagamenti nella vendita di uve, mosto e vino all'ingrosso nel settore vinicolo²⁰, salvo per le scadenze applicabili ai periodi massimi di pagamento relativi alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili. Il presente regolamento non vieta tuttavia agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali applicabili al settore agroalimentare che prevedano termini di pagamento più rigorosi o un diverso calcolo dei periodi di pagamento, *dies a quo* e procedure di verifica e di accettazione per i fornitori dei prodotti agricoli e alimentari che siano più favorevoli per il creditore.
- (31) Lo scopo del presente regolamento è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto l'attuazione di soluzioni nazionali comporterebbe probabilmente la

¹⁵ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

¹⁶ Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

¹⁷ Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).

¹⁸ Articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

¹⁹ Articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

²⁰ Articolo 147 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

mancanza di uniformità delle norme, la frammentazione del mercato unico e un aumento dei costi per le imprese che effettuano operazioni transfrontaliere, e pertanto possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (32) Per concedere a tutti i soggetti pertinenti un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure necessarie a garantire il rispetto del presente regolamento, è opportuno differirne l'applicazione. Per assicurare tuttavia una migliore tutela dei creditori, le transazioni commerciali che devono essere pagate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette alle sue disposizioni, anche se il relativo contratto è stato firmato prima della data di applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pagamenti effettuati in transazioni tra imprese o tra imprese e amministrazioni pubbliche, nelle quali l'amministrazione pubblica è la parte debitrice, che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro corrispettivo ("transazioni commerciali").
2. La fornitura di merci o la prestazione di servizi di cui al paragrafo 1 include anche la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche, i lavori di costruzione nonché i lavori di ingegneria civile.
3. Il presente regolamento non si applica ad alcuno dei pagamenti seguenti:
 - a) pagamenti per transazioni con i consumatori;
 - b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni, ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore;
 - c) pagamenti derivanti da obblighi che possono essere annullati, posticipati o che possono costituire oggetto di deroga nell'ambito di procedure concorsuali o di procedure di ristrutturazione, ivi comprese le procedure di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023²¹ del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite nella direttiva (UE) 2019/633.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

²¹ Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

- 1) "impresa": qualsiasi soggetto organizzato, indipendentemente dalla sua forma e dalle modalità di finanziamento, che svolge un'attività economica o professionale indipendente;
- 2) "amministrazione pubblica": qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE;
- 3) "ritardo di pagamento": pagamento non effettuato entro il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3;
- 4) "importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3, ivi comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta di pagamento equivalente;
- 5) "titolo esecutivo": qualsiasi decisione, sentenza, ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, atto privato o qualsiasi altro documento rilasciato, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore;
- 6) "riserva di proprietà": l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
- 7) "procedura di accettazione o di verifica": la procedura volta all'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali;
- 8) "debitore": qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi amministrazione pubblica tenuta a effettuare un pagamento per una merce fornita o un servizio prestato;
- 9) "creditore": qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi amministrazione pubblica che ha fornito merci o prestato servizi a un debitore.

Articolo 3

Periodi di pagamento

1. Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese. Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.
2. Una procedura di accettazione o di verifica può essere prevista in via eccezionale nel diritto nazionale solo se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.

3. Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2, la durata massima della procedura non supera 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario dalla realizzazione di detta procedura.
4. Il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 è il periodo di pagamento massimo e non pregiudica la possibilità di un periodo più breve previsto dal diritto nazionale.

Articolo 4

Pagamenti ai subappaltatori negli appalti pubblici

1. Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE²² del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che, se del caso, hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto entro le scadenze e alle condizioni stabilite nel presente regolamento. La prova può assumere la forma di dichiarazione scritta dell'appaltatore ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento o al più tardi contestualmente alla stessa.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, ove non abbia ricevuto la prova di cui al paragrafo 1 o sia a conoscenza di un ritardo di pagamento dell'appaltatore principale nei confronti dei suoi subappaltatori diretti, ne informa senza ritardo l'autorità di contrasto del proprio Stato membro.

Articolo 5

Interessi di mora

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora, salvo quando non sia responsabile del ritardo di pagamento.
2. Gli interessi di mora sono corrisposti automaticamente da parte del debitore al creditore, senza che quest'ultimo sia tenuto a inviare un sollecito, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) il creditore ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali e agli obblighi previsti dalla legge;
 - b) il debitore ha ricevuto la fattura o una richiesta di pagamento equivalente;
 - c) il creditore non ha ricevuto l'importo dovuto indicato nella fattura o nella richiesta di pagamento equivalente entro il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3.

²² Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

3. Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora.
4. La data di ricevimento della fattura, o della richiesta di pagamento equivalente, non è soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore.
5. Il debitore fornisce al creditore tutte le informazioni pertinenti per garantire che la fattura o la richiesta di pagamento equivalente del creditore sia accettata e trattata dal debitore non appena ricevuta.
6. Ove le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, gli interessi di mora iniziano a maturare dal verificarsi dell'ultimo degli eventi seguenti:
 - a) ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente;
 - b) ricevimento da parte del debitore delle merci o dei servizi.
7. Gli interessi di mora maturano fino al pagamento dell'importo dovuto.

Articolo 6

Tasso d'interesse di mora

1. Gli interessi di mora sono equivalenti al tasso di riferimento più otto punti percentuali.
2. Gli Stati membri la cui moneta è l'euro assicurano che il tasso di riferimento corrisponda a uno dei tassi seguenti:
 - a) il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali;
 - b) il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea.
3. Negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il tasso di riferimento è il tasso fissato dalle rispettive banche centrali.
4. Il tasso di riferimento per il primo semestre dell'anno in questione è quello determinabile il 1° gennaio di quell'anno. Il tasso di riferimento per il secondo semestre dell'anno in questione è quello determinabile il 1° luglio di quell'anno.

Articolo 7

Termini di pagamento

Ove il pagamento sia effettuato sulla base di termini di pagamento che prevedono il versamento a rate, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata gli interessi di mora di cui all'articolo 5 sono calcolati sulla base degli importi scaduti. È dovuto anche il risarcimento a norma dell'articolo 8.

Articolo 8

Risarcimento delle spese di recupero

1. Ove gli interessi di mora diventino esigibili in conformità all'articolo 5, è dovuto automaticamente dal debitore al creditore un risarcimento forfettario delle spese di recupero pari a 50 EUR per ogni singola transazione commerciale.

2. Il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal debitore al creditore a titolo di risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore, senza che sia necessario un sollecito.
3. Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1.
4. Il creditore, oltre al risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di ottenere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni spesa di recupero che ecceda tale risarcimento forfettario sostenuta a causa del ritardo di pagamento del debitore.
5. Il presente articolo si applica fatti salvi i diritti del creditore di ricevere qualsiasi altro risarcimento.

Articolo 9

Clausole contrattuali e prassi nulle e prive di effetti

1. Le clausole contrattuali e prassi seguenti sono nulle e prive di effetti:
 - a) stabilire il periodo di pagamento in violazione dell'articolo 3;
 - b) escludere o limitare il diritto del creditore di ottenere gli interessi di mora di cui all'articolo 5 o il diritto di ottenere il risarcimento per le spese di recupero di cui all'articolo 8;
 - c) prolungare la durata della procedura di verifica o di accettazione oltre il termine stabilito all'articolo 3, paragrafo 3;
 - d) ritardare o impedire intenzionalmente l'invio della fattura.
2. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di mezzi efficaci e adeguati per porre fine alle clausole contrattuali e alle prassi di cui al paragrafo 1.
3. I mezzi di cui al paragrafo 2 includono la possibilità che un'organizzazione ufficialmente riconosciuta come rappresentante dei creditori o le organizzazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare le imprese agiscano dinanzi all'autorità giurisdizionale o agli organismi amministrativi competenti.

Articolo 10

Riserva di proprietà

Il creditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra il debitore e il creditore prima della consegna delle merci.

Articolo 11

Trasparenza

1. Gli Stati membri assicurano piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi stabiliti nel presente regolamento, anche rendendo pubblico il tasso d'interesse di mora applicabile.
2. La Commissione pubblica su Internet i tassi d'interesse di mora vigenti che sono applicati negli Stati membri.

Articolo 12

Procedure di recupero di crediti non contestati

1. I creditori ottengono un titolo esecutivo, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, entro 90 giorni di calendario dalla data di presentazione di un ricorso o di una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o la procedura.
2. Ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto di quanto segue:
 - a) i periodi necessari per le notifiche;
 - b) eventuali ritardi causati dal creditore.
3. Il presente articolo fa salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006.

Articolo 13

Autorità di contrasto

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento ("autorità di contrasto").
2. Se del caso, le autorità di contrasto adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle scadenze di pagamento.
3. Le autorità di contrasto cooperano efficacemente tra loro e con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.
4. Le autorità di contrasto coordinano le loro attività con altre autorità di contrasto incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale, anche attraverso obblighi di scambio di informazioni.
5. Le autorità di contrasto trasmettono le denunce ricevute in merito ai ritardi di pagamento nel settore agricolo e alimentare alle autorità di contrasto competenti a norma della direttiva (UE) 2019/633.

Articolo 14

Poteri dell'autorità di contrasto

1. Le autorità di contrasto dispongono delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e dei poteri seguenti:
 - a) il potere di avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;
 - b) il potere di chiedere ai creditori e ai debitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
 - c) il potere di effettuare ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini;
 - d) il potere di adottare decisioni che accertino la violazione del presente regolamento e impongano al debitore di pagare gli interessi di mora di cui all'articolo 5 o di risarcire il creditore conformemente all'articolo 8;

- e) il potere di imporre o avviare procedimenti finalizzati all'imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni e altri provvedimenti provvisori nei confronti dei soggetti responsabili della violazione;
 - f) il potere di imporre al debitore di far cessare la violazione;
 - g) il potere di pubblicare le decisioni di cui alle lettere d), e) ed f).
2. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
 3. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione, [entro il .../senza ritardo], e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 15

Denunce e riservatezza

1. I creditori possono presentare denunce all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui sono stabiliti oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il debitore. L'autorità di contrasto a cui è presentata la denuncia è competente per l'applicazione del presente regolamento.
2. Le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti dei creditori o le organizzazioni con un legittimo interesse a rappresentare imprese hanno il diritto di presentare una denuncia alle autorità di contrasto di cui all'articolo 13 su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni membro, qualora tali membri si ritengano vittime di una violazione del presente regolamento.
3. Ove il denunciante lo richieda, l'autorità di contrasto adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.
4. L'autorità di contrasto che riceve la denuncia informa il denunciante, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.
5. Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia.
6. Se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto avvia, conduce e conclude un'indagine sulla denuncia entro un periodo di tempo ragionevole.
7. Una volta accertata la violazione del presente regolamento, l'autorità di contrasto impone al debitore di far cessare la pratica illecita.

Articolo 16

Risoluzione alternativa delle controversie

1. Fatto salvo il diritto dei creditori di presentare denunce a norma dell'articolo 15 e fatti salvi gli obblighi e i poteri delle autorità di contrasto di cui agli articoli 13, 14 e 15, gli Stati membri promuovono il ricorso volontario a meccanismi di risoluzione

alternativa efficaci e indipendenti ai fini della risoluzione delle controversie tra debitori e creditori.

2. I meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie in materia di ritardi di pagamento incoraggiano le parti di una controversia a trovare la soluzione autonomamente e sono rapidi, efficienti ed efficaci in termini di costi, mantenendo nel contempo la fiducia tra le parti.

Articolo 17

Strumenti digitali, formazione in materia di gestione del credito e alfabetizzazione finanziaria

1. Ai fini di un'efficace applicazione del presente regolamento gli Stati membri ricorrono nella misura del possibile a strumenti digitali.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la formazione in materia di strumenti per la gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria sia disponibile e accessibile alle piccole e medie imprese, anche in materia di utilizzo degli strumenti digitali per garantire la puntualità dei pagamenti.

Articolo 18

Relazione

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 19

Abrogazione

La direttiva 2011/7/UE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. Le transazioni commerciali effettuate successivamente alla data di applicazione del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, anche se il relativo contratto è stato concluso prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente